

Decisione n.101 del 11 dicembre 2025

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) - Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art.25, comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (202517053)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale), nonché la L.R. 20 ottobre 1995 n.126 (istituzione del difensore civico regionale);

VISTA la nota del 06/10/2025, acquisita in pari data al protocollo col n.2419, con la quale il sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 della L. 241/1990, il riesame del denegato accesso formatosi sulle proprie richieste del 30/08/2025 e del 05/08/2025 volte ad ottenere, da parte del Comune di (OMISSIS), la documentazione come meglio dettagliata nelle medesime istanze;

VERIFICATI preliminarmente la competenza per materia della Difesa Civica, i termini di cui all'art.25, c.4 L. 241/1990 e la mancata presentazione di ricorso al TAR;

VISTA la nota prot. n.2505 del 14/10/2025 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 30 giorni;

CONSIDERATO

- che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 30 giorni;
- che il Comune di (OMISSIS) non ha fornito alcun riscontro balla nota di cui sopra;

RILEVATO

- che la legge subordina l'accessibilità al documento amministrativo ad un interesse qualificato del richiedente e quindi alla sussistenza di *"...un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*. (art 22, co.1 lett.b, L. 241/1990);

- che anche i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che *"La legittimazione attiva all'accesso a atti e documenti va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell'accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica; per il legittimo esercizio del diritto di accesso è quindi necessaria la sussistenza di un interesse qualificato, specificamente inerente alla situazione da tutelare, che sia immediatamente riferibile al soggetto che pretende di conoscere i documenti, e di un collegamento attuale tra situazione giuridica da tutelare e la documentazione di cui si richiede l'accesso, che sia tale da implicare l'incidenza, anche potenziale, dell'atto sull'interesse di cui il soggetto istante è portatore; al riguardo il comma 3 dell'art. 22, l. 7 agosto*

1990, n. 241, che ha introdotto il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, lascia salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela ex art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge, e non ha introdotto un'azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa; in conseguenza l'interesse all'ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, a norma della lett. b), comma 1 del cit. art. 22 cit., e sono definiti "interessati" all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso." (Cons. di Stato, Sez. III Sent. n.1578 del 12/3/2018)

- che più recentemente, il Giudice amministrativo del merito, in linea con i ricorrenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, ha ribadito che "Nel diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art.22, L. n.241/1990, l'interesse consistente nella necessità di esercitare il diritto di difesa consente l'accogliibilità dell'istanza solo se la conoscenza dei documenti richiesti è necessaria all'esercizio del diritto medesimo. È dunque necessaria un'indicazione specifica della documentazione richiesta e della sua strumentalità all'esercizio del diritto di difesa, altrimenti l'istanza può configurarsi come una richiesta generica e meramente esplorativa, legittimando il diniego di accesso". (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sentenza, 31/07/2025, n.1334);

- che nel caso di specie, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, in assenza di riscontro e motivazione da parte del Comune in ordine alle ragioni ostative, deve stigmatizzarsi come nella richiesta di riesame l'Istante abbia indicato specificatamente i documenti ed il nesso tra la conoscenza degli stessi e il diritto di difesa;

- che, conformemente e con specifico riferimento all'accesso defensionale e al bilanciamento degli interessi pubblici con quelli privati/particolari, per i giudici amministrativi piemontesi, "La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dall'art. 24, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, prevede che l'accesso debba essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti sia strettamente necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Questo principio si applica anche nei casi in cui i documenti contengano dati sensibili o giudiziari, purché l'accesso sia indispensabile per la finalità difensiva, e implica un bilanciamento degli interessi comparativi tra tutela dell'ordine pubblico e diritto di difesa". (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. III, Sentenza, 17/03/2025, n. 516);

- che, inter alia, a motivo della prevalenza del diritto di difesa, soprattutto in difetto di idonea o addirittura mancante, motivazione a sostegno del diniego, si ricorda che "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, pur essendo una regola generale sancita dall'art. 22 della L. n. 241 del 1990, incontra limiti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tuttavia, gli atti che pongono limitazioni devono essere motivati in modo circostanziato e possono prevedere, come tutela della riservatezza, l'oscuramento selettivo di informazioni. La mancata ostensione integrale di documenti deve comunque garantire il diritto alla difesa e la trasparenza del procedimento". (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Sentenza, 07/01/2025, n. 106)

Tutto quanto sopra precisato in fatto e diritto

DICHIARA



- l'istanza del sig. (OMISSIS), volta ad ottenere l'ostensione dei documenti per i quali è stato esercitato il diritto di accesso documentale al Comune di (OMISSIS) è **ACCOLTA**;

DISPONE

- che la presente decisione sia inviata a cura dell'Ufficio al Comune di (OMISSIS) e all'Istante.

Il Difensore Civico Regionale
-Avv. Umberto Di Primio-

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.